

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"CENTROBANCA 2006/2014 Indicizzato all'Inflazione Europea"
di nominali massimi EURO 20.000.000 - ISIN IT0003953418**

Art. 1 - IMPORTO NOMINALE DELL'EMISSIONE, TAGLIO E FORMA DELLA NOTA

Il prestito obbligazionario "CENTROBANCA 2006/2014 Indicizzato all'Inflazione Europea" (di seguito anche il "Prestito Obbligazionario") è emesso da Centrobanca S.p.A. con Sede in Milano (di seguito anche l' "Emittente") in un importo massimo di nominali Euro 20 milioni, suddiviso in un massimo di n. 20.000 Obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000 cadauna, in taglio non frazionabile (di seguito le "Obbligazioni").

Alla data d'emissione, l'Emittente procederà all'accantonamento del Prestito Obbligazionario presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998 n° 213 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - PREZZO E DATA DI EMISSIONE

Le Obbligazioni sono emesse alla pari e cioè al prezzo di EURO 1.000 per ogni Obbligazione di nominali EURO 1.000. Le Obbligazioni sono emesse in data 30 gennaio 2006 (di seguito anche la "Data di Emissione")

Art. 3 - GODIMENTO

Le Obbligazioni hanno godimento dalla Data di Emissione (di seguito anche la "Data di Godimento").

Art. 4 - DURATA

Le Obbligazioni hanno durata di 8 anni, dal 30 gennaio 2006 al 30 gennaio 2014.

Art. 5 - INTERESSI

Dalla data di emissione le obbligazioni fruttano sul valore nominale interessi lordi annui soggetti al regime fiscale di cui al successivo art. 9 (divisore Act/Act, Following Business Day Convention, Unadjusted basis).

La prima cedola lorda pagabile il 30 gennaio 2007 e relativa al primo anno di vita del prestito è pari al **4%**.

Successivamente, dal secondo all'ottavo anno di vita del prestito, sarà calcolata una cedola annua lorda pari alla variazione annuale dell'indice dell'inflazione europea, esclusa la componente tabacco, non rivisto (di seguito l' "Indice CPTFEMU", ovvero l' "Indice"), moltiplicata per un coefficiente (pari a **1,20**).

Le sette cedole successive alla prima, soggette al regime fiscale di cui al successivo art. 9, saranno pagabili senza deduzione di spese il 30 gennaio di ogni anno a partire dal 2008 fino al 2014 e saranno determinate, per ogni obbligazione, nel seguente modo:

$$Cedole = EURO 1.000 \times Max[Inflazione Europea \times 1,20; 1\%]$$

dove:

$$Inflazione Europea = \frac{CPTFEMU_t}{CPTFEMU_{t-1}} - 1$$

CPTFEMU è l'indice armonizzato (non rivisto) dei prezzi al consumo esclusa la componente tabacco relativo ai 12 paesi dell'Euro-Zone su base mensile, come calcolato e pubblicato da EUROSTAT (Bloomberg ticker: CPTFEMU <Index>.)

CPTFEMU_t è il valore dell'Indice CPTFEMU di ottobre 2006, ottobre 2007, ottobre 2008, ottobre 2009, ottobre 2010, ottobre 2011, ottobre 2012.

CPTFEMU_{t-1} è il valore dell'Indice CPTFEMU rilevato 12 mesi prima della corrispondente rilevazione al tempo t a cui si fa riferimento per il calcolo delle cedole. La tabella che segue evidenzia le date alle quali verrà effettuata la rilevazione dell'Indice per le sette cedole successive alla prima.

| t | Data pagamento cedola | CPTFEMU _t | CPTFEMU _{t-1} |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| t 2 | 30 gennaio 2008 | Ottobre 2006 | Ottobre 2005 |
| t 3 | 30 gennaio 2009 | Ottobre 2007 | Ottobre 2006 |
| t 4 | 30 gennaio 2010 | Ottobre 2008 | Ottobre 2007 |
| t 5 | 30 gennaio 2011 | Ottobre 2009 | Ottobre 2008 |
| t 6 | 30 gennaio 2012 | Ottobre 2010 | Ottobre 2009 |
| t 7 | 30 gennaio 2013 | Ottobre 2011 | Ottobre 2010 |
| t 8 | 30 gennaio 2014 | Ottobre 2012 | Ottobre 2011 |

L'importo da corrispondere per le cedole interessi verrà arrotondato al centesimo di EURO per eccesso o difetto.

Art. 6 - EVENTI DI TURBATIVA

Qualora ad una qualsiasi Data di Rilevazione il Valore Ufficiale dell'Indice non venisse pubblicato dall'EUROSTAT (di seguito lo "Sponsor") o comunque per qualsiasi motivo non fosse rilevabile, l'Agente per il Calcolo avrà l'onere di determinare tale valore sulla base di metodologie di generale accettazione e tendenti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dei suddetti eventi.

Art. 7 - EVENTI STRAORDINARI INERENTI L'INDICE

Nell'ipotesi in cui, nel corso della durata del prestito obbligazionario, lo Sponsor cessi, ovvero sospenda per qualsiasi motivo di calcolare e pubblicare l'Indice, e questo venga ad essere calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dallo Sponsor, l'Agente di Calcolo farà riferimento, per tutto quanto previsto nel presente regolamento, all'Indice quale calcolato e pubblicato da tale diverso soggetto, ed il termine "Sponsor" s'intenderà per ciò stesso riferito, a partire dalla relativa data di sostituzione, a tale diverso soggetto.

Nell'ipotesi in cui, nel corso della durata del prestito obbligazionario, l'Indice venga ad essere sostituito da un diverso indice che tuttavia, a ragionevole giudizio dell'Agente di Calcolo, sia determinato utilizzando una formula simile ovvero un metodo di calcolo simile ovvero comunque criteri simili a quelli utilizzati con riferimento all'Indice, l'Agente di Calcolo farà riferimento, per tutto quanto previsto nel presente regolamento, a tale nuovo indice, ed il termine "Indice" s'intenderà per ciò stesso riferito, a partire dalla relativa data di sostituzione, a tale diverso indice.

Nell'ipotesi in cui, nel corso della durata del prestito obbligazionario lo Sponsor venga ad effettuare una significativa modifica nella formula o nel metodo utilizzato per il calcolo dell'Indice o comunque modifichi

significativamente l'Indice, l'Agente di Calcolo avrà facoltà di utilizzare, a propria ragionevole discrezione ed in conformità alla prevalente prassi di mercato, ai fini di tutto quanto previsto nel presente regolamento, in luogo del livello ufficiale dell'Indice come determinato e pubblicato dallo Sponsor, il livello dell'Indice quale determinato e calcolato dall'Agente di Calcolo utilizzando la formula ovvero i metodi di calcolo dell'Indice quali vigenti prima della modifica, nonché la composizione dell'Indice quale vigente prima della modifica.

Ove l'Agente di Calcolo eserciti tale facoltà, lo stesso fornirà all'Emittente per le relative comunicazioni ogni informazione in merito.

L'eventuale verificarsi di un evento straordinario inerente l'Indice, come sopra specificato, nonché le determinazioni adottate dall'Agente di Calcolo saranno comunicate agli obbligazionisti conformemente a quanto previsto al successivo art. 15.

Art. 8 - AMMORTAMENTO E RIMBORSO

Le Obbligazioni verranno rimborsate, senza alcuna deduzione per spese e in un'unica soluzione il 30 gennaio 2014 al loro valore nominale (EURO 1.000 per ogni Obbligazione). A partire da tale data le Obbligazioni ancora in circolazione cesseranno di essere fruttifere. Non è prevista alcuna facoltà di rimborso anticipato.

Art. 9 - REGIME FISCALE

Redditi di Capitale: sugli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi si applica, nei casi e con le modalità ivi previste, l'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 1° aprile 1996 n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del 12,50%. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti, percepiti dai soggetti residenti nei paesi di cui all'art. 6 del decreto n. 239/96, alle condizioni previste nel medesimo decreto.

Plusvalenze: le plusvalenze di cui all'art. 67, 1° comma, lett. c-ter), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50%. Le plusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del medesimo decreto e secondo i regimi di cui agli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs 21 novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni. Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze previste dall'art. 23, 1° comma, lett. f/2 del citato decreto, realizzate da soggetti non residenti.

Art. 10 - SOGGETTI INCARICATI DEL SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi ed il rimborso delle Obbligazioni avranno luogo esclusivamente per il tramite della Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari ad essa aderenti.

Art. 11 - QUOTAZIONE

Non è prevista la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale delle Obbligazioni presso alcun mercato regolamentato.

Art. 12 - TERMINI DI PRESCRIZIONE

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui gli interessi sono divenuti pagabili.

Art. 13 - AGENTE PER IL CALCOLO

Banca Akros S.p.a. opererà quale Agente di Calcolo ai fini dei precedenti Artt. 5, 6 e 7.

Art. 14 - GARANZIE

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 15 - VARIE

Tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti sono effettuate, se non diversamente stabilito dalla Legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

La proprietà delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Qualsiasi contestazione fra gli Obbligazionisti e l'Emittente sarà decisa dall'Autorità Giudiziaria di Milano. Si applica la legge e la giurisdizione Italiana.

Il presente regolamento è composto da n° 2 (due) pagine.

Unadjusted Basis: qualora la data di pagamento dovesse cadere in un giorno non lavorativo, il pagamento della cedola verrà effettuato il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il calcolo degli interessi invece verrà effettuato senza posticipare il periodo di riferimento.

Following Business Day Convention: qualora la data di pagamento degli interessi o di rimborso del capitale dovesse cadere in un giorno di chiusura della Borsa, incluso il caso di giorno non lavorativo, il pagamento degli interessi o il rimborso del capitale sarà effettuato il primo giorno lavorativo successivo in cui la Borsa sia aperta.